

## LETTERA APERTA – Roberto Salvi Presidente GAAT

Gli Agenti Generali iscritti al GAAT sono fortemente contrari all'Accordo Dati proposto dalla Compagnia frutto di intese con il solo Gruppo Agenti di Vincenzo Cirasola.

Sento conseguentemente il dovere di spiegare nel dettaglio le motivazioni.

Premetto che GAAT è da sempre molto sensibile all'argomento Dati. Già dai primi anni 2000, allora giovane Presidente di Gruppo, condussi una serie di dure battaglie sindacali nei confronti della Toro Assicurazioni seguito dalla totalità dei Colleghi per vedere, tra gli altri, riconosciuto il diritto "ai dati" dei Clienti.

Nell'anno 2003 il Codice della Privacy definisce il "titolare" del trattamento dei dati personali essere la persona fisica o giuridica "che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei dati personali".

Nel 2011 avvio il progetto Privacy di Agenzia per gestire i dati dei clienti e costruire una Banca Dati dell'agente di proprietà dello stesso. I Colleghi Toro aderiscono in massa e negli anni faccio quindi sviluppare sistemi informatici dedicati alla funzionalità della raccolta delle firme.

Oggi viviamo in casa Generali il problema legato al fatto che, come dicevo in apertura, il Collega Cirasola ha condiviso un Accordo Dati con la Compagnia che prevede la contitolarità dei Dati Personali dei clienti con la Compagnia stessa.

Il GAAT in relazione a detto Accordo (e non solo) ha abbandonato i Tavoli di trattativa legati al Mandato Unico ed è in dura contrapposizione con la Compagnia.

Voglio specificare che il problema non è legato solo al principio della contitolarità o meno ma, nello specifico, alla formulazione di detto Accordo. La contitolarità del trattamento dei dati personali dei clienti in sé considerata infatti non rappresenta una fattispecie giuridica né positiva, né negativa. Essa costituisce semplicemente una situazione di fatto e di diritto identificata dalle varie norme. Nel nuovo Regolamento europeo sulla privacy è definita in modo espresso e più preciso rispetto alla previgente disciplina (D. Lgs. n. 196/2003 e prima ancora la Legge n. 675/1996) dall'art. 26, il quale stabilisce che quando "due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento".

La configurazione del rapporto di contitolarità del trattamento presuppone, quindi, l'esistenza di una decisione congiunta (condivisa) sulle finalità e sui mezzi del trattamento dei dati personali dei clienti tra i due contitolari (l'Agente e la Compagnia). Si tratta, quindi, di una condivisione delle finalità, delle modalità di trattamento dei dati e delle responsabilità.

A ciò si aggiunga che la nuova norma introdotta dal GDPR (l'art. 26) impone ai contitolari del trattamento di determinare puntualmente (tramite un accordo interno il cui contenuto essenziale deve essere messo a disposizione del cliente) le rispettive responsabilità e i compiti con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato. Quest'ultimo può rivolgersi (ed esercitare i propri diritti) nei confronti di ciascun titolare del trattamento. Quanto ai profili di responsabilità, come detto, la normativa europea stabilisce che, a prescindere dal contenuto dell'accordo interno, l'interessato può esercitare i propri diritti nei confronti di ciascun contitolare del trattamento, prevedendo, quindi, una responsabilità solidale tra i contitolari del trattamento.

Sul punto, l'art. 82, paragrafo 4 del GDPR, prevede che "qualora più titolari del trattamento (...) siano coinvolti nello stesso trattamento e siano (...) responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare

del trattamento è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato".

A mente del paragrafo 5 della stessa disposizione, qualora uno dei contitolari abbia pagato l'intero risarcimento del danno, egli ha il diritto di reclamare dall'altro contitolare del trattamento coinvolto nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla sua parte di responsabilità per il danno cagionato dal medesimo.

Alla luce di tutto quanto sopra, è evidente, pertanto, la differenza con la fattispecie della titolarità del trattamento dei dati personali; quest'ultima si realizza quando l'Agente in autonomia determina gli scopi e i mezzi specifici di trattamento dei dati personali della clientela (a prescindere dal rapporto con l'impresa ove l'interessato lo abbia autorizzato specificatamente). Ed è pertanto conseguentemente evidente come detta soluzione garantisca la libertà reale e l'autonomia a cui un Agente professionista deve ambire restando libero di organizzare e gestire la propria attività commerciale e di gestione del cliente.

Nella contitolarità, diversamente, l'Agente condivide con la Compagnia l'esercizio del potere decisionale sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei dati dei clienti con conseguente obbligo per i contitolari di stipulare "l'accordo interno", con il quale determinare le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti del cliente.

Su questo emergono le criticità per gli Agenti dell'Accordo tra Generali Italia S.p.A. e GA-GI in tema di trattamento dei dati personali del cliente e per comprenderle è necessario soffermarsi su alcuni passaggi dello stesso. Anzitutto, all'art. 4.2 dell'Accordo si legge che "le informazioni relative ai clienti o potenziali clienti elaborate dalla Compagnia, su sistemi informativi di cui, anche attraverso accordi di servizio e/o fornitura, ha la disponibilità, attraverso l'analisi dei comportamenti degli stessi, ovvero attraverso l'utilizzo di sistemi di "Data Scouting" o di "Data Analysis", ovvero arricchite con processi di advanced analytics, così come quelle eventualmente acquistate dalla Compagnia da banche dati esterne, costituiscono espressione del know-how della Compagnia stessa e come tali sono e rimarranno di esclusiva proprietà di quest'ultima".

Non solo. Dalla lettura dell'art. 4.3 si evince che "La Compagnia si impegna ad utilizzare le informazioni di cui al comma precedente in modo da non arrecare alcun pregiudizio all'Agente aderente e senza comprometterne la centralità nelle politiche distributive della Compagnia, in particolare nel rapporto con il cliente. A tal fine la Compagnia renderà disponibili, in costanza di mandato, dette elaborazioni od implementazioni di dati all'Agente aderente, relativamente ai clienti dallo stesso gestiti e l'Agente potrà utilizzarli per quanto strettamente inerente all'esecuzione del mandato ricevuto dalla Compagnia stessa.

L'utilizzo non episodico da parte dell'Agente delle informazioni di cui sopra per finalità estranee alla esecuzione del mandato conferito dalla Compagnia ed in danno alla stessa potrà essere considerato giusta causa di risoluzione del rapporto di agenzia" (cfr. art. 4.4.).

Sostanzialmente quindi la lettura di detti passaggi porta a comprendere facilmente come l'Agente lavori gratuitamente (è prevista solo una indennità aggiuntiva alla cessazione del rapporto e per le posizioni anagrafiche acquisita di clienti che abbiano aderito anche alla "FEA" !!!) per arricchire la Banca Dati in teoria comune ma limitata nell'utilizzo da parte dell'Agente da regole molto restrittive. Un dubbio sorge inoltre spontaneo in relazione al cfr. art.4.4.: se sono contitolare, perché mai dovrei rischiare la revoca per giusta causa se tratto "liberamente" i dati dei clienti?

L'art. 8.1 stabilisce, inoltre, che "In caso di risoluzione, per qualsiasi causa, del rapporto di agenzia, quale conseguenza del rapporto di contitolarità nel trattamento dei Dati Personali (...), ciascun Agente aderente potrà continuare a trattare i Dati Personali di cui risulta contitolare (...) ed a tal fine la Compagnia – purchè l'Agente non si sia reso inadempiente agli obblighi di riconsegna ai sensi dell'art. 23 A.N.A. - si impegna a metterli a disposizione dell'Agente stesso, tramite apposito supporto durevole informatico (es. CD) o altra

modalità concordata tra le Parti, in occasione della chiusura delle operazioni di riconsegna dell'agenzia. L'utilizzo di tali dati da parte dell'Agente dovrà avvenire nel rispetto del Codice privacy, nonché delle regole di correttezza professionali e delle norme in materia di concorrenza".

Nemmeno alla cessazione del rapporto quindi la libertà di utilizzo da parte dell'Agente sembra essere così chiara ed ampia come dovrebbe essere. Non sono infatti specificate le finalità del trattamento, specifica di non poco conto, considerato che nell'Accordo si è ben precisato che il contitolare deve trattare i dati dei clienti esclusivamente per l'esecuzione del mandato agenziale. La stessa consegna dei dati è comunque vincolata come detto sopra ad aspetti che nulla o poco hanno a che vedere con la Banca Dati.

Tali passaggi tornano all'attenzione, soprattutto, alla luce della nuova disciplina sulla privacy che sarà operativa tra poche settimane e che, come accennato, presuppone per l'esistenza della contitolarità decisioni congiunte sulle finalità e sui mezzi di trattamento dei dati e, pertanto, una condivisione non solamente di facciata. La figura che nell'Accordo GA-GI è considerata quale "contitolare" in realtà, considerata la distribuzione degli obblighi e delle responsabilità ed i passaggi della scrittura sopra citati, pare a mio parere non troppo lontana da quella del responsabile esterno o del "vecchio" incaricato al trattamento dei dati previsto dal D. Lgs. n. 196/2003. Posso pertanto concludere affermando che il "ruolo centrale dell'Agente" sia solo affermato nelle premesse dall' Accordo GA-GI ma assolutamente non riconosciuto nei contenuti dello stesso. Ritengo che quella voluta da Cirasola sia una contitolarità solo di facciata e, al contempo, fortemente limitativa delle libertà dell'agente. E' certamente singolare che un collega che si ritiene rappresentante sindacale della Categoria sigli un Accordo con il quale accetta (e quindi legittima) il principio della revoca per giusta causa se un agente vuole, nel rispetto della legge, esercitare le proprie libertà.

Gli effetti di detto Accordo vorrebbero limitare libertà degli Agenti ottenute con anni di battaglie ed impegno.

*18 maggio 2018*

*Roberto Salvi*